

LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE

Sede legale e operativa:Tel. 041.5442959www.lavoroinsicurezza.itVia Calabria, 80/AFax 041.5442821info@lavoroinsicurezza.it

30174 Mestre Venezia (VE)

P.IVA/Cod.fisc./Reg.Impr. 02668500271 - REA: VE-232692 - Cap.soc. € 30.990,00 i.v.

GREEN PASS OBBLIGATORIO

LE MISURE IN VIGORE DAL 15/10/2021 AL 31/12/2021

Con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 36 del 16.09.2021, ha approvato un decretolegge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del **lavoro pubblico** e **privato** mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Lavoro pubblico a chi si applica

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.

L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

Lavoro privato a chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.



LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE

Sede legale e operativa: Via Calabria, 80/A **Tel.** 041.5442959 **Fax** 041.5442821

www.lavoroinsicurezza.it info@lavoroinsicurezza.it

30174 Mestre Venezia (VE)

P.IVA/Cod.fisc./Reg.Impr. 02668500271 - REA: VE-232692 - Cap.soc. € 30.990,00 i.v.

GREEN PASS OBBLIGATORIO



SANZIONI

- Chi non ha il green pass non è ammesso in azienda e dopo cinque giorni di assenza ingiustificata "il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovute retribuzioni e altri compensi o emolumenti"
- La violazione dell'obbligo è punita con una multa dai 600 ai 1.500 euro; può essere aumentata in caso di contraffazione del documento
- La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare

TAMPONI

- Validi 72 ore (richiesta delle Regioni)
- Gratuiti per le persone fragili
- A prezzi calmierati:
 8 euro per i minorenni,
 15 per i maggiorenni